

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 858/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare relativa all'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»/«Nocciola Piemonte», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 464/2004 <sup>(4)</sup>.

- (3) Trattandosi di una modifica non minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup> in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, relativa alla denominazione di cui all'allegato del presente regolamento, è approvata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 77 del 13.3.2004, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU C 330 del 27.10.2012, pag. 17.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

ITALIA

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)

---